

**Deliberazione n. 636 del 26/05/2014**

*Interventi in materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi - Modalità attuative delle misure anticrisi in ambito sanitario per l'anno 2014.*

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della stessa, relative all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per il periodo che va dal 1° marzo 2014 al 30 giugno 2014;
- 2) di demandare ad un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Regione e delle Organizzazioni sindacali il compito di ridefinire, entro il 30.06.2014, le nuove disposizioni relative alla

esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, con specifico riferimento all'introduzione di criteri di accesso legati al reddito ed all'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, da applicare a decorrere dal 1° luglio 2014;

- 3) di stabilire che, in caso di mancata approvazione delle nuove disposizioni, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014 quelle di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
- 4) di stabilire che questa misura trova copertura nelle disponibilità del Capitolo 20818108 "Fondo regionale anticrisi - quota destinata al rimborso dei ticket sanitari dei lavoratori licenziati, in mobilità ed in cassa integrazione" del Bilancio 2014;
- 5) di dare mandato al Dirigente del Servizio Sanità di procedere al riparto dello specifico finanziamento agli enti del SSR sulla base delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate, documentate attraverso lo specifico flusso informativo.

ALLEGATO A

**ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA  
PERIODO 1° Marzo - 30 Giugno 2014**

**Misura:**

esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e con rapporto contrattuale con il SSR della Regione Marche.

**Beneficiari:**

Cittadini residenti nella Regione Marche individuabili nei lavoratori e familiari a carico che, al momento della fruizione delle prestazioni, sono:

- 1) in cassa integrazione (straordinaria, in deroga, sospensione EBAM) a zero ore da almeno 6 settimane dalla data del rilascio del certificato di esenzione;
- 2) in mobilità;
- 3) disoccupati per aver terminato il periodo di permanenza nelle liste di mobilità.

**Validità:**

dal 1° marzo 2014 al 30 giugno 2014.

**Certificato di esenzione:**

Il Certificato di esenzione relativo alle misure anticrisi - **Codice esenzione E99** - è rilasciato secondo quanto stabilito dalla DGR 931/2011, con riferimento all'Area Vasta di competenza a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 17/2011 che ha modificato la Legge regionale n. 13/2003. Tale certificato ha validità fino al 30.06.2014. L'assistito è tenuto a dare immediata comunicazione all'Ufficio Anagrafe dell'ASUR del venir meno, nel corso del periodo di validità del Certificato di esenzione, delle condizioni per beneficiare della stessa. Per i beneficiari di cui al punto 1) il Certificato di esenzione perde validità decorse 6 settimane dalla ripresa del lavoro.

Gli Uffici Anagrafe delle Aree Vaste di competenza provvederanno al ritiro del certificato di esenzione ed all'aggiornamento della posizione anagrafica dell'assistito, anticipando la data di scadenza dell'esenzione.

**Familiari a carico:**

Sono da intendersi come familiari a carico quelli non fiscalmente indipendenti per i quali il soggetto può beneficiare delle detrazioni fiscali di cui all'art. 12 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 ("Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi").

**Strutture eroganti:**

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale le strutture eroganti sono quelle pubbliche o private accreditate con rapporto contrattuale con il SSR.

**Modalità di accesso:**

I soggetti aventi diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa devono presentarsi muniti della **prescrizione su ricettario SSN** delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, riporta sulla ricetta il codice di esenzione indicato nel relativo certificato di esenzione.

**Modalità di registrazione delle prestazioni:**

Le strutture che erogano le prestazioni, registrano le stesse nel File C della Specialistica Ambulatoriale inserendo il **codice di esenzione E99** in modo da rendere riconoscibili le prestazioni rientranti in questa misura.